

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01256 Maglione: Sull'attuazione del decreto legislativo n. 52 del 2018 in materia di riproduzione animale e registri genealogici	114
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	118
5-01308 Luca De Carlo: Sull'adozione di un piano di gestione del lupo	114
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	120
5-01839 Incerti: Sui danni alle aziende agricole dell'Emilia-Romagna causati dalle calamità naturali dell'inverno 2018	114
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	122

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	114
<i>ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate)</i>	123
<i>ALLEGATO 5 (Proposte emendative approvate)</i>	129

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 117

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf), del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, di Agriturist – Associazione nazionale per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio, di Turismo Verde e dell'Associazione Terranostra – Agriturismo e ambiente, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura	117
--	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 giugno 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 14.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-01256 Maglione: Sull'attuazione del decreto legislativo n. 52 del 2018 in materia di riproduzione animale e registri genealogici.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Pasquale MAGLIONE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto dell'esauriente risposta fornita dalla sottosegretaria. Rileva tuttavia la necessità di svolgere in futuro un approfondimento sul tema della proprietà dei dati zootecnici.

5-01308 Luca De Carlo: Sull'adozione di un piano di gestione del lupo.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca DE CARLO (FdI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta della sottosegretaria. Apprezza che il MIPAAFT nell'analizzare le problematiche legate alla eccessiva espansione del lupo, presti la dovuta attenzione alle pesanti ricadute che tale fenomeno ha prodotto sugli agricoltori e sugli allevatori delle aree rurali e montane. Evidenzia, tuttavia, che la medesima attenzione non viene posta, a suo avviso, dal Ministero dell'ambiente che, nel declinare le sue politiche, non tiene in debita considerazione le peculiarità delle aree rurali e montane.

Sottolinea, inoltre, che le misure proposte dal Governo sono inadeguate a contenere il fenomeno, oltre che economicamente gravose per gli agricoltori e gli allevatori. Ribadisce pertanto l'urgente necessità di predisporre un piano di gestione del lupo.

5-01839 Incerti: Sui danni alle aziende agricole dell'Emilia-Romagna causati dalle calamità naturali dell'inverno 2018.

La sottosegretaria Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonella INCERTI (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta per la risposta del Governo dalla quale emerge che l'Esecutivo continua a disattendere gli impegni assunti in occasione dell'esame della legge di bilancio per il 2019 del decreto-legge cosiddetto semplificazioni e, successivamente, dell'adozione del decreto-legge sulle emergenze agricole. Sottolinea come, nonostante la regione Emilia Romagna si sia attivata immediatamente per far fronte ai danni cagionati alle aziende agricole dagli eventi climatici straordinari dell'inverno del 2018, il Governo dilazioni ulteriormente l'adozione di misure necessarie a consentire il ristoro degli agricoltori. Ritiene che tale atteggiamento denoti la volontà di sostenere il comparto agricolo soltanto in alcune aree del Paese.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 giugno 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dà preliminarmente conto delle sostituzioni comunicate dai gruppi per la seduta odierna.

Ricorda che nella seduta del 14 maggio scorso la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo predisposto dalla relatrice. Avvisa che il Comitato per la legislazione ha su di esso espresso un parere favorevole con una condizione e due osservazioni.

Ricordato, inoltre, che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 10 di martedì 4 giugno, avverte che complessivamente sono state presentate 18 proposte emendative (*vedi allegato 4*).

Con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, comunica che l'articolo aggiuntivo 4.01 Spena reca profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari per l'estraneità della materia trattata rispetto agli argomenti già considerati nel testo, in quanto reca incentivi e misure di sostegno economico in favore delle filiere agricole danneggiate dagli eventi sismici del 2016.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, avverte preliminarmente di aver riformulato il suo articolo premissivo 01.01, concernente la regolamentazione della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, al fine di adeguare la rubrica del Capo I e il titolo della proposta di legge alle disposizioni ivi contenute. Comunica di avere, inoltre, riformulato il suo emendamento 4.4, apportandovi mere correzioni di forma (*vedi allegato 5*).

Passando all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate, raccomanda l'approvazione del suo articolo premissivo 01.01, come riformulato; formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Caon 1. 1 e 1.2, nonché degli articoli aggiuntivi Gallinella 1.01, Caon 1.02, Cenni 1.03 e 1.04.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Spena 2.01, nonché Nevi 2.02, 2.03 e 2.04, e Caon

2.05. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Nevi 2.03, specifica che la richiesta di invito al ritiro è dovuta all'esigenza di svolgere gli opportuni approfondimenti e verifiche sugli oneri connessi alla sua eventuale approvazione.

Con riferimento all'unico emendamento presentato all'articolo 3, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Nevi 3.1.

Infine, in relazione agli emendamenti presentati all'articolo 4, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.4, come riformulato – che, peraltro, recepisce la condizione formulata nel suo parere dal Comitato per la legislazione; esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 4.1; esprime poi parere favorevole sull'emendamento Cenni 4.2 a condizione che sia riformulato negli stessi termini del successivo emendamento Marzana 4.3, sul quale esprime parere favorevole.

La sottosegretaria Alessandra PESCE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Maria Chiara GADDA (PD) si domanda per quale ragione su taluni emendamenti presentati dal suo gruppo che affrontano in termini analoghi lo stesso tema oggetto di proposte emendative del gruppo MoVimento 5 Stelle, la relatrice abbia espresso un parere differente. Si riferisce, in particolare, alle proposte emendative riferite al tema della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari, alle quali è sottesa la medesima *ratio* della proposta emendativa della relatrice. Chiede pertanto alla relatrice di valutare l'opportunità di proporre una riformulazione del suo articolo premissivo 01.01 che ricomprenda gli articoli aggiuntivi Cenni 1.03 e 1.04, sui quali la relatrice ha formulato un invito al ritiro.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, concordando sul fatto che l'articolo aggiuntivo Cenni 1.03 persegue la stessa finalità descritta nell'ultima parte del primo periodo del suo articolo premissivo 01.01, ossia l'introduzione del divieto di imporre in modo diretto o indiretto la perdita o il costo della vendita sottocosto

al fornitore, manifesta la propria disponibilità a esprimere un parere favorevole su tale articolo aggiuntivo, che risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione del suo articolo premissivo 01.01.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'articolo premissivo 01.01 della relatrice, chiede chiarimenti in merito alla formulazione dell'ultimo periodo che reca una definizione di invenduto a rischio deperibilità a suo avviso pericolosa.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, precisa che tale definizione risponde ad alcune esigenze poste dagli operatori del settore che chiedevano che fosse esplicitato che l'invenduto non si riferisce a ai prodotti rimasti sugli scaffali alla chiusura degli esercizi commerciali, bensì nelle ore antecedenti tale chiusura. Resta fermo ovviamente che la Commissione Attività produttive, che ha competenze specifiche in materia, potrà effettuare le opportune valutazioni sulla congruità della soluzione normativa proposta.

La Commissione approva l'articolo premissivo 01.01 della relatrice (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 5).

Roberto CAON (FI) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.1, evidenzia che l'introduzione nel testo in esame del riferimento alla direttiva (UE) 2019/633 relativa alle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare avrebbe rappresentato un elemento positivo per le aziende italiane. Non è dunque a suo avviso comprensibile il motivo per cui la relatrice e il Governo abbiano formulato un invito al ritiro del suo emendamento.

Susanna CENNI (PD) intervenendo sull'emendamento Caon 1.1, rammenta che in relazione alla proposta di direttiva sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare le Commissioni riunite X e XIII della Camera hanno approvato all'unanimità un documento finale, predisposto peraltro

dalla relatrice Gagnarli, che conteneva una valutazione positiva di tale proposta. Chiede quindi alla relatrice di riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Caon 1.1 che va nella direzione di rafforzare l'obiettivo della proposta di legge sul tema della vendita sotto costo dei prodotti agricoli e alimentari.

La sottosegretaria Alessandra PESCE fa presente che l'invito al ritiro dell'emendamento Caon 1.1 è motivato esclusivamente da una ragione di tecnica normativa derivante dal fatto che la citata direttiva non è stata ancora recepita nell'ordinamento nazionale.

La Commissione respinge gli emendamenti Caon 1.1 e 1.2.

Filippo GALLINELLA (M5S), accede all'invito al ritiro del suo emendamento 1.01. Auspica, tuttavia, che la Commissione svolga in tempi rapidi un approfondimento sul fenomeno dell'utilizzo eccessivo dei cosiddetti prodotti civetta, la cui vendita a prezzi sottocosto produce l'effetto di ridurre i prezzi all'origine di tali prodotti dando anche un messaggio sbagliato ai consumatori.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, ritiene anch'ella che il tema posto dal presidente Gallinella meriti un approfondimento, posto che la sistematica vendita di un prodotto al sottocosto inevitabilmente determina una distorta percezione del suo valore da parte dei consumatori.

Roberto CAON (FI), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 1.02, chiede alla relatrice di rivedere il parere precedentemente formulato osservando come esso sia in linea con quanto stabilito dalla direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, conferma il parere di invito al ritiro precedentemente formulato, rassicurando il deputato Caon che quanto previsto dal suo emendamento sarà adeguatamente valorizzato in sede di recepimento della direttiva sulle pratiche commerciali sleali in agricoltura.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Caon 1.02.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 1.03 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo premissivo 01.01 della relatrice.

Susanna CENNI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 1.04.

Maria SPENA (FI), intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 2.01, chiede alla relatrice quali siano le ragioni dell'invito al ritiro dalla medesima formulato, posto che esso persegue l'obiettivo di tutelare il *made in Italy* anche in considerazione della crescente attenzione dei consumatori italiani all'origine del grano.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice*, precisa che l'esigenza rappresentata dalla deputata Spena è ovviamente condivisa dalla maggioranza. Le ragioni del parere da lei espresso dipendono dal fatto che i regolamenti attuativi della nuova disciplina in materia di etichettatura introdotta dal decreto-legge n. 135 del 2018, cosiddetto semplificazioni, sono in via di predisposizione.

La sottosegretaria Alessandra PESCE, nel richiamare le considerazioni della relatrice, sottolinea che l'azione di tutela e di promozione del *made in Italy* deve necessariamente passare attraverso la stabilità e la correttezza delle informazioni fornite ai consumatori, evitando dunque che si determinino ulteriori stratificazioni di differenti sistemi di etichettatura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Spena 2.01 e Nevi 2.02.

Raffaele NEVI (FI) ritira il suo articolo aggiuntivo 2.03.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Nevi 2.04, Caon 2.05, l'emendamento Nevi 3.1 e approva gli emendamenti 4.4 (*Nuova formu-*

lazione) della relatrice e Parentela 4.1 (*vedi allegato 5*).

Susanna CENNI (PD) accetta la proposta della relatrice di riformulare il suo emendamento 4.2 al fine di renderlo identico all'emendamento Marzana 4.3.

La Commissione approva gli identici emendamenti Cenni 4.2 (*Nuova formulazione*) e Marzana 4.3 (*vedi allegato 5*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni per acquisirne il parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 giugno 2019.

Audizione di rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (Conaf), del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, di Agriturist – Associazione nazionale per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio, di Turismo Verde e dell'Associazione Terzanostra – Agriturismo e ambiente, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.

ALLEGATO 1

5-01256 Maglione: Sull'attuazione del decreto legislativo n. 52 del 2018 in materia di riproduzione animale e registri genealogici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, come noto, il decreto legislativo n. 52 del 2018, riformando la disciplina della riproduzione animale, ha comportato la riorganizzazione del settore delle Associazioni allevatorie.

Uno degli aspetti cardine della nuova disciplina normativa è rappresentato dalla specializzazione delle attività, ovvero la separazione dei ruoli tra le Associazioni Nazionali Allevatori (ANA) e l'Associazione Italiana Allevatori (AIA), e dall'aggregazione delle ANA in specifici comparti produttivi.

Con la citata riforma si è inteso dare anche attuazione alla raccomandazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del 10 marzo 2010, attraverso l'introduzione di principi idonei a garantire il rispetto di concorrenza, terzietà e indipendenza tra i soggetti che si occupano dei controlli negli allevamenti zootecnici ed i soggetti che li utilizzano ai fini del miglioramento genetico del bestiame e tenuta dei libri genealogici.

In particolare, le principali novità riguardano:

il riconoscimento degli «Enti selezionatori» quali soggetti deputati alla realizzazione e gestione dei programmi genetici, se in possesso di determinati requisiti;

la necessità dell'iscrizione ai libri genealogici per poter vedere riconosciuto un animale di una specifica razza;

la separazione delle funzioni di raccolta dati zootecnici e loro elaborazione, da parte degli Enti selezionatori, ai fini dell'attività di selezione;

la costituzione di una Banca Dati Unica Zootecnica a livello nazionale e la definizione, da parte del Ministero, delle modalità di accesso ai relativi dati, utilizzabili anche per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale;

l'istituzione di Comitato Nazionale Zootecnico (CNZ) che può essere articolato per attitudine produttiva con compiti di regolazione, standardizzazione e di indirizzo dell'attività di raccolta dei dati negli allevamenti.

Rilevo inoltre che, in tale contesto, le Associazioni Nazionali Allevatori (Enti selezionatori) che intenderanno accedere ai contributi pubblici saranno operativamente riorganizzate e accorpate per comparti produttivi (bovini da latte, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini) e dovranno associare direttamente gli allevatori (associazioni di primo grado) incrementando, in tal modo, la compartecipazione diretta allo svolgimento dei programmi genetici di miglioramento e/o conservazione del patrimonio zootecnico.

Nel settore della raccolta dati in allevamento (controlli funzionali), una delle principali innovazioni previste dal decreto legislativo in parola riguarda l'introduzione di specifici requisiti per gli Enti incaricati della raccolta dei dati nelle aziende zootecniche, predisposti per favorire una specializzazione delle attività ed assicurare la terzietà dei dati e la loro validazione.

Inoltre, per incrementare ulteriormente la concorrenza nel settore, l'articolo 4, comma 3, della predetta norma prevede

che la raccolta dei dati in allevamento (finalizzata ad alimentare la Banca Dati Unica Zootecnica ed arricchire le informazioni da mettere a disposizione per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale) possa essere svolta, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, anche su iniziativa di soggetti diversi da quelli previsti in precedenza ponendo, in capo ai predetti soggetti, il necessario possesso di alcuni specifici requisiti.

In materia di consulenza aziendale l'innovazione è ora rappresentata dalla separazione delle funzioni tra il soggetto che raccoglie i dati e quello che eroga i servizi di assistenza tecnica. In particolare, l'articolo 4 comma 6, prevede una netta separazione delle funzioni tra queste due tipologie di soggetti che non potranno coincidere.

Riguardo al procedimento di ristrutturazione organizzativa a mezzo della costituzione della «Federazione delle associazioni di razza» preciso che, con nota n. 1996 del 18 gennaio scorso, il Ministero ha dato riscontro alle richieste formulate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In particolare, per garantire la piena corrispondenza della riorganizzazione delle associazioni allevatori alla vigente normativa, abbiamo rilevato la necessità di assicurare, non solo, il carattere di non

obbligatorietà dell'adesione alla citata Federazione, ma anche l'autonomia e l'indipendenza degli Enti selezionatori (ANA), non dovendo l'eventuale adesione alla Federazione da parte dei predetti Enti interferire in alcun modo con le attività dagli stessi espletate.

Tale requisito di autonomia e indipendenza rappresenta peraltro condizione necessaria per ottenere il finanziamento delle attività relative alla Sottomisura 10.2 del PSRN 2014-2020: Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura — Attività di caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità, così come stabilito nell'ambito dei requisiti dell'Avviso pubblico.

A tal riguardo rilevo che l'AGCM, prendendo atto delle nostre precisazioni, nell'adunanza del 20 marzo 2019 ha ritenuto di non dover procedere in relazione ad alcune segnalazioni ricevute sulla disciplina della riproduzione.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, in linea con le disposizioni del decreto legislativo n. 52 in parola, sono state quindi adottate le iniziative attuative atte a garantire l'autonomia e l'indipendenza delle ANA, munite di un proprio assetto organizzativo nettamente distinto da quello dell'Associazione Italiana Allevatori.

ALLEGATO 2

5-01308 Luca De Carlo: Sull'adozione di un piano di gestione del lupo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, mi preme innanzitutto ribadire che la gestione della fauna selvatica è un tema da tempo all'attenzione delle Amministrazioni centrali e regionali, una problematica che richiede l'individuazione di soluzioni condivise e di opzioni, utili a trovare risposte ad una serie di criticità di vario ordine, in primo luogo volte a garantire la sicurezza delle persone.

Questo Ministero ritiene necessario agire in maniera coordinata su tutto il territorio e impostare interventi di gestione che risultino efficaci quanto prima possibile, ma soprattutto che consentano di stabilizzare la situazione nel lungo periodo al fine di salvaguardare le nostre produzioni agricole e agroalimentari e riuscire a trovare – ove possibile – soluzioni che vedano una serena convivenza del lupo con le comunità antropiche.

La specie lupo (*Canis lupus*) è tutelata in modo rigoroso dalla normativa nazionale in virtù della legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, a livello comunitario, dalla Direttiva 92/43/CEE (Habitat), recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357.

Peraltro, come noto, a livello nazionale sono stati avviati alcuni progetti cofinanziati dalla Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE + quali i progetti «Life Medwolf» e «Life Wolfaps», con la finalità di individuare strategie funzionali atte a consentire la convivenza tra il lupo e le attività antropiche, la cui competenza è incardinata in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MAATM).

Quest'ultimo ha infatti incaricato l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza dello Stato – con la collaborazione dell'Unione Zoologica Italiana (UZI) – di redigere un «Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia», attualmente in fase di perfezionamento, discendente da ampi confronti con le regioni, gli esperti e i portatori di interesse.

Il MAATM ha attivato un importante progetto di monitoraggio nazionale del lupo affidato a ISPRA e si è reso disponibile a valutare con le regioni il sostegno a specifiche iniziative di conservazione e gestione.

È sì necessario tutelare la fauna, ma devono esserci anche delle limitazioni, perché dobbiamo garantire la sicurezza delle persone, nelle campagne e nei centri abitati, oltre ovviamente ai campi e ai raccolti, frutto del lavoro di chi vive ogni giorno di questo.

Sotto tale specifico ultimo profilo, quanto al risarcimento dei danni indotti dalla specie selvatiche al settore agricolo, dopo la notifica alla Commissione europea di uno schema di decreto interministeriale teso a disciplinare le modalità di concessione degli aiuti per le misure preventive e per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione, ritenendolo compatibile con il mercato interno. Attualmente lo schema di decreto è stato inviato alla Conferenza unificata per il prescritto parere.

Pertanto, confermo l'impegno già in atto da parte del MIPAAFT ad approfondire le

varie problematiche connesse alla tematica della fauna selvatica, congiuntamente alle altre competenti Amministrazioni centrali e periferiche, in modo da poter poi indivi-

duare soluzioni utili, da attivare sia a livello strettamente normativo – dimensione su già ci si sta adoperando – sia a livello operativo sul territorio.

ALLEGATO 3

5-01839 Incerti: Sui danni alle aziende agricole dell'Emilia-Romagna causati dalle calamità naturali dell'inverno 2018.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, tengo preliminarmente a precisare che questo Ministero presta la massima attenzione al tema delle imprese colpite da eventi atmosferici avversi e stiamo seguendo con ogni sforzo la situazione di emergenza che ha interessato negli ultimi tempi la Nazione.

Nello specifico, riguardo alle gelate, citate dall'Onorevole interrogante che tra la fine di febbraio ed i primi giorni di marzo 2018 hanno colpito alcuni territori della regione Emilia Romagna, causando notevoli disagi al settore agricolo, con riferimento alla possibilità di attivare gli interventi compensativi *ex post* del fondo di solidarietà nazionale, in deroga alle attuali disposizioni di legge, ricordo che per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, gli aiuti possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole interessate non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate.

Peraltro il decreto legislativo n. 102 del 2004 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che per i danni assicurabili con polizze agevolate non sono attivabili

gli interventi compensativi del fondo; pertanto gli agricoltori, ai fini di una copertura dai rischi climatici, avrebbero dovuto provvedere alla stipula di polizze assicurative, per giunta agevolate da contributo pubblico fino al 70 per cento della spesa premi sostenuta.

Nonostante si tratti di territori dove le assicurazioni agricole sono molto diffuse, al momento dell'evento le compagnie di assicurazioni non avevano ancora aperto la campagna assicurativa, per cui per gli agricoltori non è stato possibile mettere in copertura per il rischio gelo le loro produzioni.

Mi preme sottolineare che questa Amministrazione, non appena ricevuta la segnalazione, valutata la gravità della situazione, si è prontamente attivata fornendo il proprio supporto tecnico nella fase di analisi del problema.

Concludo dichiarando che fra gli obiettivi del Ministero c'è anche quello di rivedere il decreto legislativo n. 102 del 2004, al fine di superare interventi estemporanei dovuti a condizioni emergenziali che obbligano ad attivare gli interventi compensativi *ex post* del fondo di solidarietà nazionale, in deroga alle attuali disposizioni di legge.

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Regolamentazione della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili)

1. Al fine di regolamentare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a modificare, con proprio regolamento, il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, nel senso di prevedere all'articolo 2, comma 1, lettera a), che la vendita sottocosto di prodotti alimentari è ammessa solo nel caso si registri dell'invenduto a rischio deperibilità, o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore. Ai fini del presente comma, per invenduto a rischio deperibilità si intende la merce fresca e deperibile che sia rimasta invenduta nelle ore precedenti la chiusura dell'esercizio commerciale.

01. 01. La Relatrice.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo le modalità pre-

viste dalla direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

1. 1. Caon, Nevi, Sandra Savino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È altresì vietato l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari ad un prezzo recante un significativo divario rispetto ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA ai sensi del comma 2 dell'articolo 10-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1, con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.

1. 2. Caon, Nevi, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Divieto di vendita sottocosto di alcuni prodotti alimentari)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis La vendita sottocosto di cui al comma 7 è vietata per i seguenti prodotti:

- a) olio extravergine di oliva;
- b) pasta alimentare;

c) pomodori pelati in scatola e scattolati contenenti pomodoro;

d) salsa di pomodoro.

7-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene al divieto di cui al comma 7-bis è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 50.000,00. L'entità della sanzione è determinata in ragione del fatturato nell'azienda che ha commesso la violazione.

7-quater. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

7-quinquies. L'articolo 11 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è abrogato. ».

1. 01. Gallinella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 10-quater del decreto-legge n. 27 del 2019 concernente disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari)

1. Al comma 3 dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole: « costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale » sono sostituite dalle seguenti: « costituisce una pratica commerciale sleale nei contratti posti in essere:

a) da parte di fornitori con un fatturato annuale pari o inferiore a 2.000.000 di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 2.000.000 di euro;

b) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 2.000.000 di euro e 10.000.000 di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 10.000.000 di euro;

c) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 10.000.000 di euro e 50.000.000 di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 50.000.000 di euro;

d) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 50.000.000 di euro e 150.000.000 di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 150.000.000 di euro;

e) da parte di fornitori con un fatturato annuale compreso tra 150.000.000 di euro e 350.000.000 di euro ad acquirenti con un fatturato annuale superiore a 350.000.000 di euro. ».

1. 02. Caon, Nevi, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012)

All'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunta la seguente lettera:

« e-bis) vendere ai consumatori prodotti agricoli e alimentari al di sotto del prezzo di acquisto indicato in fattura, dedotta la quota proporzionale degli sconti, incluse le spese di trasporto e le tasse applicate alla transazione, qualora la perdita o il costo ricada di fatto sul fornitore ».

1. 03. Cenni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Salvo che non sia stata precedentemente concordata in termini chiari ed univoci nell'accordo di fornitura o in un altro accordo successivo tra il fornitore e l'acquirente, è considerata pratica sleale la vendita ai consumatori di prodotti agricoli e alimentari al di sotto del prezzo di acquisto indicato in fattura, dedotta la quota proporzionale degli sconti, incluse le spese di trasporto e le tasse applicate alla transazione, qualora la perdita o il costo ricada di fatto sul fornitore ».

1. 04. Cenni.

ART. 2

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

CAPO I-bis.

RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 2-bis.

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli)

1. In sede di attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni in materia di etichettatura, si provvede, con le modalità ivi previste, alla modifica dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 17 agosto 2017, n. 191, sull'indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro, prevedendo che, per l'apposizione della dicitura « Italia e altri Paesi UE o non UE » la miscela utilizzata debba contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale.

2. In sede di attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni in materia di etichettatura, si provvede, con le modalità ivi previste, ad estendere la normativa sulla provenienza delle miscele dei prodotti cerealicoli utilizzati, anche ai prodotti a base cerealicola diversi dalla pasta.

2. 01. Spena, Nevi, Caon, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

CAPO I-bis.

RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 2-bis.

(Cessione della produzione agricola)

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.

2. 02. Nevi, Spena, Caon, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

CAPO I-bis.

RAFFORZAMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE

Art. 2-bis.

(Organizzazioni dei produttori agricoli)

1. Al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere alimentari, le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135,

terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.

2. 03. Nevi, Spina, Caon, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

CAPO I-bis.

**RAFFORZAMENTO
DELLE FILIERE AGRICOLE**

Art. 2-bis.

(Garanzie ISMEA)

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.

2. 04. Nevi, Spina, Caon, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

CAPO I-bis.

**RAFFORZAMENTO
DELLE FILIERE AGRICOLE**

Art. 2-bis.

(Modifica alle norme sulla trasparenza contrattuale nelle filiere agricole)

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Al fine di garantire l'effettiva e tempestiva istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse, in particolare per la determinazione di quotazioni di prezzo di possibile riferimento per gli operatori commerciali e per la trasparenza delle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, le commissioni uniche nazionali si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori indicate al comma 2 abbiano omissis di designare tutti o parte dei propri delegati entro il termine tassativo indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1. La designazione può in ogni caso essere effettuata anche successivamente, senza pregiudizio per la continuità di funzionamento delle commissioni uniche nazionali già istituite e funzionanti. »;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le Borse merci, di cui al precedente periodo, forniscono tempestivamente alle commissioni uniche nazionali i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte. ».

2. 05. Caon, Nevi, Sandra Savino.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Nevi, Spina, Caon, Sandra Savino.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: avuto riguardo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle suddette filiere.

Conseguentemente, al comma 2:

premettere la seguente lettera:

0a) individuazione dei criteri per la definizione della sostenibilità ambientale,

sociale ed economica delle filiere etiche di cui all'alinea con specifico riferimento alla tracciabilità, alla sostenibilità ambientale e sociale, ivi compreso il rispetto del benessere animale, dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti alimentari e agro-alimentari;

sopprimere la lettera c).

4. 4. La Relatrice.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: norme con la seguente: sistemi.

4. 1. Parentela.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: agroalimentare aggiungere le seguenti: che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, e successive modificazioni e.

4. 2. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. 3. Marzana.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga degli interventi a sostegno delle filiere agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

1. In favore dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge

n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono adottate le seguenti misure:

a) al comma 1 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». La misura si applica nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

b) Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione, dell'11 aprile 2016, e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, alle aziende zootecniche ubicate nei comuni sopra individuati. L'erogazione è disciplinata con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

c) la quota di finanziamento per gli anni 2019 e 2020, individuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 da destinare ai comuni sopra individuati, è integralmente destinata a promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche trasformati e zootecnici ivi realizzati. A tal fine le Regioni interessate promuovono accordi di filiera o con i produttori interessati, per la commercializzazione nelle grandi aree urbane. Il sostegno alla finalità dei precedenti periodi è concesso nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e si applica prevedendo l'applicazione di un meccanismo di compensazione degli oneri di trasporto e commercializzazione in favore delle aziende agricole che aderiscono agli accordi.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative della lettera *c*) del comma 1.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019 e 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. 01. Spena, Nevi, Sandra Savino.

ALLEGATO 5

Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione. Nuovo testo C. 1549 Cenni.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Regolamentazione della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili)

1. Al fine di regolamentare la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a modificare, con proprio regolamento, il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, nel senso di prevedere all'articolo 2, comma 1, lettera a), che la vendita sottocosto di prodotti alimentari è ammessa solo nel caso si registri dell'inventario a rischio deperibilità, o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore. Ai fini del presente comma, per inventurato a rischio deperibilità si intende la merce fresca e deperibile che sia rimasta inventurata nelle ore precedenti la chiusura dell'esercizio commerciale.

Conseguentemente:

alla rubrica del Capo I, premettere le seguenti parole: Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto e;

al titolo, sostituire le parole: Disposizioni concernenti il con le seguenti: Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto,

01. 01. *(Nuova formulazione).* La Relatrice.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: avendo riguardo alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle suddette filiere.

Conseguentemente, al comma 2:

premettere la seguente lettera:

0a) definizione degli standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, con riferimento, tra l'altro, alla tracciabilità dei prodotti e al benessere animale, nell'ambito dei processi produttivi, di lavorazione, di trasformazione, di confezionamento e di fornitura dei prodotti alimentari e agro-alimentari;

sopprimere la lettera c).

4. 4. *(Nuova formulazione).* La Relatrice.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: norme con la seguente: sistemi.

4. 1. Parentela.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. 3. Marzana.

4. 2. *(Nuova formulazione)*. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.